



Bruxelles, 11.11.2013  
COM(2013) 775 final

2013/0383 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione  
per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingente in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Unione per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Tenuto conto delle numerose modifiche apportate a tale regolamento e della politica di trasparenza della Commissione, è opportuno sostituire il regolamento con la presente proposta.

Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione di riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri sono disposti ad aprire i contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, senza compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

La proposta è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti i contingenti elencati rispecchiano l'accordo raggiunto dal gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Si tratta di un regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione del 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a – 64 900 000 EUR.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione nell'Unione europea di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dell'Unione. L'approvvigionamento dell'Unione per i prodotti in questione dipende pertanto in misura non trascurabile dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti né impedire l'avvio o lo sviluppo della produzione dell'Unione.
- (2) Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93<sup>1</sup> della Commissione instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote e segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (4) I volumi dei contingenti sono generalmente espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingenziale è fissato in un'altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87<sup>2</sup> del Consiglio non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si indichi il quantitativo esatto dei prodotti importati nella dichiarazione di

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell'allegato del presente regolamento.

- (5) Il regolamento (UE) n. 7/2010<sup>3</sup> è stato modificato più volte. A fini di trasparenza e per aiutare gli operatori economici a reperire le merci soggette a contingenti tariffari autonomi, si ritiene opportuno sostituire interamente il regolamento (UE) n. 7/2010.
- (6) Conformemente al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario ed opportuno stabilire regole intese ad equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell'Unione senza modificare l'elenco dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) relativo all'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,
- (7) Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

#### *Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

#### *Articolo 3*

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente regolamento il cui volume contingentale sia espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per i prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 non prevede un'unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella "Casella n. 41: Unità supplementari" di detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell'allegato del presente regolamento.

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 7/2010 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 3, del 7.1.2010, pag. 1).

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

**SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA**

Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010.

**2. LINEE DI BILANCIO**

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2014: **18 086 400 000 EUR (PB 2014)**

**3. INCIDENZA FINANZIARIA**

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese, ma con incidenza finanziaria sulle entrate il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate <sup>4</sup>	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2014]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.1.2014	- 64,9

Mio EUR (al primo decimale)

L'importo complessivo dei dazi non riscossi nel 2014, relativo al contingente tariffario autonomo di cui alla presente proposta di regolamento, è stimato a 86,5 Mio EUR.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento è stimata a 86,5 Mio EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = 64,9 Mio EUR/anno, per il periodo dal 1° gennaio 2014 in poi.

**4. MISURE ANTIFRODE**

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali) gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.